

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Il candidato determini, inoltre, la base imponibile su si applica l'imposta, tenendo conto del reddito annuo corrisposto ad un lavoratore subordinato, sulla base dei seguenti elementi:

- Retribuzioni contrattuali al netto di ritenute previdenziali e assicurative euro 20.000,00;
- rimborso trasferte in Italia giorni 20 per euro 70,00 cadauna;
- buoni mensa giornalieri n. 120 per euro 7,00 cadauno;
- assegni per il nucleo € 120,00 per 12 mesi.

Il candidato può inserire a sua scelta eventuali dati ulteriori che ritenga necessari allo sviluppo del calcolo.

LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IVA

Esponga quindi il meccanismo applicativo dell'IVA, illustrandone gli adempimenti iniziali e periodici; proceda poi, sulla base dei dati di seguito indicati, al calcolo dell'IVA dovuta da un imprenditore in riferimento ad una liquidazione periodica trimestrale, sulla base dei seguenti elementi:

- operazioni imponibili euro 33.600,00 IVA 21%;
- acquisti euro 26.800,00 IVA 21%;
- credito IVA anno precedente non compensato euro 1.316,00;

SVILUPPO BUSTA PAGA

Il candidato provveda a sviluppare un prospetto paga per un lavoratore subordinato sulla base dei seguenti elementi:

- Retribuzione contrattuale lorda € 1.250,00 ;
- Retribuzione per lavoro straordinario 110,00;
- Aliquota contributiva a carico del dipendente 9,19%;
- Assegno nucleo familiare percepito € 125,00;
- Detrazioni personali (reddito anno precedente € 20.000,00);
- Detrazioni per un figlio a carico maggiore di tre anni al 50%(reddito anno precedente € 20.000,00);
- Addizionale regionale rata mensile € 15,25
- Addizionale comunale rata mensile € 5,80

Il candidato può inserire a sua scelta eventuali dati ulteriori che ritenga necessari allo sviluppo del calcolo.

CALCOLO BASE IMPONIBILE		IMPONIBILE
1 RETRIB. AL NETTO DI RITENUTE PREV.LI	€ 20.000,00	€ 20.000,00 +
2 TRASFERTA ITALIA GIORNI 20 X EURO 70=	€ 1.400,00	
SOGLIA DI ESENZIONE 46,48 X 20 GIORNI=	€ 929,60	
QUOTA IMPONIBILE (1400-929,60)	€ 470,40	
CTR INPS SU Q.TA IMP. (470*9,19%)	€ 43,19	
TRASFERTA IMP IRPEF	€ 427,21	€ 427,21 +
3 BUONI MENSA 120 X 7€	€ 840,00	
SOGLIA DI ESENZIONE: 120X5,29	€ 634,80	
QUOTA IMPONIBILE (840-634,8)	€ 205,20	
CTR INPS SU Q.TA IMP. (205*9,19%)	€ 18,84	
BUONI MENSA IMP IRPEF	€ 186,36	€ 186,36 +
4 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 120*12=	€ 1.440,00	
INTERAMENTE ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE		
QUOTA IMPONIBILE	€ -	+
		BASE
		IMPONIBILE € 20.613,57 =

NOTE:

AL PUNTO 2 TRATTASI DI RIMBORSO ESCLUSIVAMENTE FORFETTARIO
DI TRASFERTA ITALIA AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE

ALIQUOTA INPS A CARICO DEL LAVORATORE 9,19% (CONSIDERATO SETTORE INDUSTRIA AZIENDA
CON MENO DI 15 DIPENDENTI)

Redditi da lavoro dipendente

imponibile fiscale e contributivo

art. 23 D.P.R. 600/73

- I datori di lavoro che corrispondono somme e valori per le **prestazioni di lavoro dipendente**, devono operare all'atto del pagamento, in qualità di sostituti d'imposta una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta (con conguaglio a fine anno o a fine rapporto) sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Dall'obbligo della ritenuta sono esclusi i privati datori di lavoro, nei confronti dei collaboratori familiari, autisti e guardiani assunti al di fuori di un'eventuale attività imprenditoriale o professionale.
- mancata esecuzione (in tutto o in parte) delle ritenute alla fonte : Sanzione Amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto

art.6 del D.P.R. 917/86

- Categorie di redditi: fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi

art.49 del D.P.R. 917/86

- **Nozione - redditi di lavoro dipendente** - Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri...

art. 50, D.P.R. 917/86 Redditi assimilati

art. 51, D.P.R. 917/86

- DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO
DIPENDENTE: (concetto di onnicomprensività) Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono

art. 6 del D.Lgs 314/97

- armonizzazione delle basi imponibili previdenziale e fiscale: A decorrere dal 1° gennaio 1998, la retribuzione sulla quale devono essere calcolati i contributi per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche e per tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali è quella individuata dall'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153. Il nuovo art. 12, nell'ottica dell'armonizzazione, ha fissato il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell'art. 51, del D.P.R. 917/86 , salvo alcune deroghe (disciplinate tassativamente dal predetto art. 12) dettate dalla diversa natura del prelievo o ispirate da considerazioni d'ordine generale in materia di politica previdenziale.

Base imponibile fiscale criterio di cassa

- artt. 49 e 51 D.P.R. 917/86

Base imponibile contributiva criterio di competenza

- Riferimento alla normativa fiscale (armonizzazione) artt. 49 e 51 D.P.R. 917/86
- Disciplina prevista ai soli fini contributivi art. 12 L. 153/69
- Rispetto delle disposizioni che regolano minimali (contrattuali e di legge) e massimali

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

- somme e valori in genere percepiti nel periodo d'imposta a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro
- somme corrisposte sia in denaro che *fringe benefit*
- *le somme escluse in tutto o in parte sono analiticamente identificate e disciplinate dal legislatore (art. 51 del Tuir fiscale/contributivo e art. 12 L. 153/69 contributivo)*

Compensi in natura (fringe benefit)

valore normale

- Per la determinazione valore imponibile dei compensi in natura (beni o servizi) si utilizza il valore normale di cui all'art. 9 del D.P.R. 917/86. Per **valore normale** (salvo quanto stabilito per le azioni, obbligazioni e altri titoli) si intende il **prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza o al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui beni e servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi**. Per la determinazione del valore normale si deve fare riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi o, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso

Compensi in natura (fringe benefit) beni esclusi

- Non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e di servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 (se il valore supera il limite, lo stesso concorre a formare il reddito per intero) Per la verifica del superamento del limite si deve tenere conto anche del valore dei beni e servizi percepiti dal dipendente in altri rapporti di lavoro del medesimo periodo d'imposta.

Compensi in natura (fringe benefit) valore convenzionale

Per alcuni fringe-benefit la determinazione della base imponibile, in deroga al concetto generale del valore normale, è individuata facendo riferimento a importi convenzionali:

- a) veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo
- b) prestiti agevolati ai dipendenti
- c) fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato

VEICOLI AZIENDALI CONCESSI AI DIPENDENTI

- **ad uso promiscuo:** la base imponibile è, pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri (meno quanto pagato dal dipendente) calcolato sulla base del costo chilometrico secondo le tabelle elaborate annualmente dall'ACI entro il 30 novembre e pubblicate dal Ministero delle finanze sulla G.U. entro il 31 dicembre. Le tabelle hanno effetto per tutto il periodo d'imposta successivo
- **per uso personale:** Il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato utilizzando il criterio generale del valore normale
- **per uso aziendale:** Il veicolo concesso per il solo uso aziendale non concorre a formare reddito imponibile.

PRESTITI AGEVOLATI AI DIPENDENTI

- la base imponibile è pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR stabilito dalla Banca Centrale Europea) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso praticato dall'azienda (sono esclusi i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi per accordo aziendale ai dipendenti in CIG - anche non ancora autorizzata -, solidarietà e vittima dell'usura o ammessi a fruire di erogazioni a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive) .
- il sostituto d'imposta calcolerà il fringe-benefit in ciascun periodo di paga tenendo conto del TUR vigente alla fine del periodo d'imposta precedente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro tenendo conto del TUR vigente al termine del periodo d'imposta o alla data di cessazione
- La norma si applica anche ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni

FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE, IN USO O IN COMODATO

SENZA OBBLIGO DI DIMORA

VALORE IMPONIBILE: RENDITA
CATASTALE + SPESE INERENTI IL
FABBRICATO – SOMMA PAGATA PER IL
GODIMENTO DEL FABBRICATO

Le spese da considerare sono quelle che non sono già incluse nella determinazione della rendita (le rendite catastali tengono già conto delle spese di ordinaria manutenzione, di amministrazione del fabbricato e relative ai servizi comuni).

Per i fabbricati iscritti al catasto ma privi di rendita, perché non ancora censiti o perché rurali, si deve fare riferimento alla rendita presunta

CON OBBLIGO DI DIMORA

VALORE IMPONIBILE: 30% DEL VALORE
PREVISTO SENZA OBBLIGO DI DIMORA

La riduzione non si applica al dipendente a cui è fatto obbligo di dimorare in una certa località. L'obbligo di dimora deve riguardare l'alloggio concesso.

Somme e valori totalmente o parzialmente esclusi dalla base imponibile (armonizzazione)

- Contributi obbligatori previdenziali e assistenziali
- Contributi per la previdenza complementare
- Somministrazioni di vitto
- Corrispettivo del servizio di trasporto collettivo
- Compensi reversibili indennità percepite da terzi che per contratto il dipendente deve riversare al datore di lavoro o che per legge deve riversare allo Stato
- Oneri di utilità sociale
- Somme erogate alla generalità di dipendenti o categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche per i familiari a carico
- Valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 2.065,83, a condizione che non vengano cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione
- Somme per trasferte o missioni fuori del territorio comunale
- mance ai croupiers (esclusi nella misura del 25%)
- Indennità e maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti: : esclusi nella misura del 50% del loro ammontare
- Indennità di trasferimento
- Trattamenti di famiglia assegni familiari e assegno per il nucleo familiare nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia corrisposti dal datore di lavoro nei casi consentiti
- Somme rientranti tra gli oneri deducibili : trattenute ai dipendenti dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie per grave o permanente invalidità o menomazione
- Assegni di sede dipendenti residenti in Italia che svolgono attività all'estero, non in trasferta, in via non continuativa e non come oggetto esclusivo del rapporto. Esclusione del 50%

Dettaglio principali somme totalmente o parzialmente escluse

Sommministrazioni di vitto fino a euro 5,29 giornalieri sono esenti le prestazioni sostitutive (esempio buoni pasto) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti di cantiere, ad altre strutture operative a carattere temporaneo o unità produttive dove manchino strutture o servizi di ristorazione (art. 40, Lgs. 56 del 23.3.1998).

Il Ministero delle finanze ha precisato che l'esclusione dell'importo fino a euro 5,29 delle indennità sostitutive possa riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto.
- esser addetti ad una unità produttiva. Sono esclusi, quindi, coloro che non sono stabilmente assegnati ad una "unità" intesa come sede di lavoro;
- ubicazione della suddetta unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.

Corrispettivo del servizio di trasporto collettivo: alla generalità o categoria di dipendenti, anche se affidato a terzi (compresi esercenti servizi pubblici). E' retribuzione imponibile ogni indennità sostitutiva. E' altresì soggetta a tassazione (valore normale) la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio offerte ai dipendenti (anche ai familiari) da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto;

Oneri di utilità sociale: sostenuti per l'utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, da parte dei dipendenti e dei familiari a carico. occorre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categoria di dipendenti; le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto; la spesa deve essere sostenuta, volontariamente, e non in adempimento di un vincolo contrattuale.

Somme per trasferte o missioni fuori del territorio comunale:

- 1) Indennità forfettaria esente fino a euro 46,48/giorno, elevati a euro 77,47 per l'estero (esenti spese di viaggio e trasporto documentate)
 - 2) Indennità forfettaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto o dell'alloggio esente fino a euro 30,99/giorno elevati a euro 51,65 per l'estero (riduzione di un terzo rispetto al punto 1) (esenti spese di viaggio e trasporto documentate)
 - 3) Indennità forfettaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto e dell'alloggio esente fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l'estero (riduzione di due terzi rispetto al punto 1) (esenti spese di viaggio e trasporto documentate)
 - 4) Rimborso a piè di lista (documentato) di vitto, alloggio, viaggio, trasporto e spese non documentabili - Vitto, alloggio, viaggio e trasporto totalmente esente;
- Altre spese anche non documentabili (analiticamente attestate dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.) esenti fino a euro 15,49/giorno, elevati a euro 25,82 per l'estero. La scelta del trattamento di trasferta va fatta con riferimento all'intera trasferta.
- Il Ministero precisa che per le trasferte di lunga durata si rende necessario stabilire se la corresponsione dell'indennità di trasferta per un periodo particolarmente lungo non nasconda invece un trasferimento (escluso il settore dell'edilizia che per il ministero è lecito pensare a un dipendente in trasferta in un cantiere per una durata più lunga).

Rimborsi di spese di trasporto per trasferte nell'ambito comunale: (comprovate da documenti provenienti dal vettore: biglietti dell'autobus, ricevuta del taxi, ecc.); nessuna esclusione è prevista per i rimborsi chilometrici;

Indennità di trasferimento: nella misura del 50% del loro ammontare e comunque non superiore a euro 1.549,37 (elevati a euro 4.648,11 per l'estero). L'esenzione si attesta fino a un massimo di euro 6.197,48 se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento all'estero e uno in Italia. Sono esenti anche le spese documentate sostenute dal dipendente per il trasferimento: di viaggio (comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico); di trasporto delle cose; per il recesso del contratto di locazione in dipendenza del trasferimento;

Somme e valori totalmente o parzialmente esclusi dalla base imponibile contributiva

Oltre quelli indicati nell'art. 51 D.P.R. 917/86 (armonizzazione di cui al D.Lgs. 314/97), quelli tassativamente indicati dall' art. 12 della L. 153/69. di seguito indicati:

Emolumenti

Esclusioni dalle contribuzioni

Trattamento di fine rapporto	Interamente esclusi dalla base imponibile contributiva
Somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro	Sono escluse dalla base imponibile le somme per: - incentivare l'esodo; - che traggono origine dalla cessazione del rapporto di lavoro (esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso)
Proventi e indennità conseguite a titolo di risarcimento danni	Interamente esclusi: trattasi di indennità non collegate a una funzione retributiva, vale a dire compensi rivolti esclusivamente al reintegro patrimoniale di perdite subite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro
Somme poste a carico delle gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge	Interamente escluse dalla base imponibile contributiva. n. B. - Trattasi delle somme a carico degli istituti previdenziali e assistenziali erogate direttamente o tramite il datore di lavoro (indennità di malattia, maternità, infortunio; CIG, ecc.)
Somme e provvidenze erogate da casse e fondi e gestioni previsti dalla contrattazione collettiva o da accordi o regolamenti aziendali (comprese le Casse edili) e proventi derivanti da polizze assicurative	Interamente escluse dalla base imponibile contributiva. n. B. - Trattasi di quelle forme integrative di tutela a carattere previdenziale e assistenziale i cui mezzi di provvista finanziaria sono già stati sottoposti al prelievo integrale o al contributo di solidarietà.
Compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa	Interamente esclusi dalla base imponibile contributiva. n. B. - In caso di comando o distacco, tali compensi rientrano integralmente nell'imponibile contributivo
Emolumenti per carichi di famiglia erogati dal datore di lavoro nei casi consentiti dalla legge (partiti politici, sindacati, ecc.)	Sono esclusi dalla base imponibile fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari (ANF) a carico della CUAF
Contributi alla Cassa edile (escluse le quote sindacali e associative)	Sono escluse dalla base imponibile contributiva nella misura dell'85%
Somme erogate a titolo di sfruttamento del diritto d'autori, dell'immagine e di replica	Escluse dalla base imponibile contributiva e pensionabile nella misura del 40%

Tabella degli scaglioni e aliquote Irpef

Scaglioni reddito 2011	Aliquota	Irpef lordo 2011
da 0 a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro

Detrazione di lavoro dipendente

Reddito complessivo

Detrazione

Fino a 8.000 euro

1.880 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro

oltre 8.000 euro fino a 28.000 euro

$978 + [902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo}) / 20.000]$

oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro

$978 \times [(55.000 - \text{reddito complessivo}) / 27.000]$

Detrazione teorica per carichi familiari

Familiare a carico, persona con reddito inferiore a 2840,51 euro	Detrazione teorica
coniuge	800 euro
Figli di età inferiore a tre anni	1220 euro
Figli di età pari o superiore a tre anni	950 euro
Figlio portatore di handicap < 3 anni	1620 euro (1220+400)
Figlio portatore di handicap > 3 anni	1350 euro (950+400)
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo	
Altri familiari ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria	750 euro

La detrazione per figli è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste

Formule per il calcolo delle detrazioni per familiari a carico

PER I FIGLI	Detraz. Teorica X (95.000 - redd. complessivo)/95.000	
PER ALTRI FAMILIARI	750 X (80.000 – redd. Complessivo)/80.000	
PER IL CONIUGE		
REDDITO FINO A 15.000	800-[110 X (reddito complessivo/15.000)]	
Oltre 15.000 fino a 40.000	Detrazione fissa di 690 euro	
Oltre 40.000 fino a 80.000	690 X (80.000 – redd. complessivo)/40.000	
Incremento di detrazione per coniuge a carico e detrazione fissa di 690 euro		
REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE	
Oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro	
Oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro	
Oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro	
Oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro	
Oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro	

Decreto Legge n. 66/2014 Art. 1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014

Il decreto stabilisce un bonus di **640 euro annui** riproporzionati in base ad alcuni parametri che dipendono
-dal reddito annuo del 2014 (e non il netto in busta paga)

-dal periodo lavorato nello stesso anno

-dall'eventuale esistenza di imposta a debito.

Il **"bonus"** spetta ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:

- ⊗ dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
- ⊗ dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:
 - ⊗ compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
 - ⊗ indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
 - ⊗ somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
 - ⊗ redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
 - ⊗ remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
 - ⊗ le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
 - ⊗ compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l)

Quindi, restano **esclusi** dall'aiuto economico:

- ⊗ gli **incapienti** (coloro che guadagnano meno 8.000 euro annui), in quanto non pagano l'Irpef grazie alle detrazioni già in vigore; il fatto che un lavoratore non paghi l'Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l'imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. In altri termini, un contribuente che dichiara 11.000 euro ma non paga Irpef perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile riceve comunque i 640 euro.

⊗ i **pensionati**;

⊗ i **titolari di partita Iva**;

Con la circolare n° 9 del 14 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme percepite a titolo di cassa integrazione, indennità di mobilità e disoccupazione costituiscono redditi in sostituzione di quelli da lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell'Art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti, sono soggette a spettanza di detrazioni in base ai giorni che ne danno diritto e dunque l'ente erogatore è tenuto a riconoscere il credito del "bonus" su tali somme.

Componente reddito:

Il bonus inoltre non verrà erogato a chi nel 2014 percepirà un reddito inferiore agli 8000 euro ma spetterà per intero a chi avrà un reddito compreso tra 8000 e 24000 euro e, riproporzionato, per i redditi superiori a 24.000 euro ma inferiori ai 26000 moltiplicando il bonus per il rapporto tra 26000 meno il reddito dell'anno e la costante 2000 :

$$(640 \cdot (26000 - \text{reddito del 2014}) / 2000) = X_{\text{Bonus}}$$

Componente periodo:

Il bonus così calcolato va riproporzionato "in base al periodo di paga". In pratica viene riproporzionato in base ai giorni di detrazione quindi, se il lavoratore lavora tutto l'anno, avrà diritto al bonus in base alla fascia di reddito come sopra descritto ma se lavora a tempo determinato o comunque lavorerà solo parte del 2014, il bonus verrà riproporzionato in base ai giorni di contratto e quindi sarà:

$(X_{\text{Bonus}} / 365) \cdot \text{giorni di contratto}$.

Ad esempio, un dipendente assunto a tempo determinato il 2/03/2014 e con un contratto in scadenza il 30 settembre 2014 con un reddito previsto di 10.500 euro avrebbe diritto al bonus annuo di $((640/365) \cdot 213 = 373,48$ euro che divisi per i 7 mesi lavorati si traducono in 53,35 euro mensili.

Questo bonus viene erogato solo se c'è irpef a debito al netto delle detrazioni da lavoro dipendente, cioè solo se il dipendente paga irpef dopo aver usufruito delle detrazioni da lavoro dipendente.

Tomando al nostro esempio, l'imposta che dovrebbe versare è così calcolata

$((10500 \cdot 23\%) - 1380) = 1035$

In questo caso il dipendente riesce a beneficiare del bonus perchè l'imposta calcolata al momento del conguaglio alla cessazione, è maggiore delle detrazioni da lavoro dipendente e il dipendente arriva a pagare di fatto un'imposta pari a 661,52 euro (gli viene trattenuta un'imposta di 1035 euro ma riceve un credito di 373,48).

Per un lavoratore assunto per tutto il 2014 che ad esempio percepirà un reddito di 25000 euro, verrà calcolata un'imposta al netto delle detrazioni per lavoro dipendente di 5037 euro e gli verrà riconosciuto un credito d'imposta di $640 * ((26000 - 25000) / 2000) = 320$ quindi, di fatto al dipendente verrà trattenuto un importo di 4717 euro.

Se il dipendente ha diritto a ulteriori detrazioni?

Le detrazioni ulteriori continueranno ad essere calcolate ed usufruite come prima fino a capienza di imposta.

Fino ad ora abbiamo ragionato su base annua ma perché allora si parla di 80 euro mensili?

Le maggiori fonti sulle interpretazioni normative, stando alla "pubblicità" fatta sul decreto, poiché il bonus verrà concesso da maggio, ritengono che il calcolo da applicare mensilmente per chi è in forza tutto l'anno sia :

$((\text{bonus spettante} / 245) * \text{gg mese})$.

In questo modo il credito d'imposta per chi ha un reddito annuo lordo inferiore ai 24.000 euro si aggira attorno agli 80 euro.

Per i tempi determinati o comunque per chi non ha un contratto per tutto l'anno si ritiene opportuno riproporzionare il "bonus" mensile per evitare restituzioni al momento del conguaglio che graverebbero sul lavoratore.

Altra questione da valutare con attenzione è che il reddito su cui viene calcolato il bonus, non è quello del 2013 ma quello del 2014 quindi, non è possibile prevedere con certezza l'importo del "bonus" applicabile mese per mese.

Da parte dei datori di lavoro, è possibile fare una proiezione indicativa del calcolo del reddito a fine anno, ma non esatta (ad esempio gli straordinari o un premio di produzione calcolato su parametri di produttività non ancora conosciuti possono modificare di molto l'imponibile previsto). **In molti casi potrà accadere che l'imponibile di fine anno porti il lavoratore a perdere il diritto per intero o in parte del credito già percepito e a costringere il datore di lavoro a recuperarlo in fase di conguaglio (prendendo a riferimento quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n° 8 /2014).** In questo caso, il lavoratore si troverebbe decurtata la busta paga di somme importanti. Per evitare situazioni spiacevoli, a parere di chi scrive, è consigliabile che il lavoratore che non possa avere certezza della fascia di reddito in cui cadrà a fine anno, richieda al datore di lavoro **di non applicare il "bonus" stesso fino al momento del conguaglio dei redditi o di usufruirne solo in fase di dichiarazione dei redditi.**

Ulteriori precisazioni su quali redditi vanno considerati al fine di stabilire la fascia di calcolo del credito d'imposta del "bonus" sono state date nella circolare A.E. n° 9/2014:

Non vanno considerati al fine del calcolo dell'imponibile il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva per incrementi di produttività (per semplificare, i redditi da premi di risultato detassati) e nemmeno i redditi non imponibili in Italia per effetto di convenzioni contro le doppie imposizioni o altri accordi internazionali.

Vanno invece considerati i redditi assoggettati a cedolare secca.

Riassumendo

il decreto stabilisce un "bonus" annuo riproporzionato in base ad alcuni parametri che dipendono

- dal reddito annuo del 2014 (e non il netto in busta paga),
- dal periodo lavorato nello stesso anno,
- dall'eventuale esistenza di imposta a debito.

A chi viene erogato:

In pratica spetta

- ai lavoratori dipendenti (in egual misura tra contratti a tempo pieno e part-time)
- ai lavoratori con contratto di collaborazione;
- ai lavoratori che percepiscono cassa integrazione, indennità di mobilità o disoccupazione;
- alle categorie appena elencate per intero se aventi un reddito fra gli 8.000 ed i 24.000 euro oppure riproporzionato se il reddito supera i 24.000 e resta entro i 26.000 euro.

Non spetta

- ai titolari di partita iva;
- ai pensionati (nemmeno quelli con reddito inferiore ai 24000 euro);
- a redditi inferiori agli 8.000 e superiori ai 26.000 euro.

Secondo quali regole:

-640 euro per i redditi compresi tra 8000 e 24000 euro;

-(640*(26000-reddito del 2014)/ 2000)= XBonus per redditi compresi tra 24.000 e 26.000 euro riproporzionati in base al periodo di paga.